



COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 4 del 19/02/2020 Servizi Unione Terra di Mezzo

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA

RICHIAMATO il D.M. 30/10/2007 " *Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea pityocampa)*", art.1, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino", poiché lo stesso costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

RILEVATO che dalla presenza delle forme larvali del lepidottero "Processionaria del pino" possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate dalle infestazioni, oltre che sugli animali, in quanto i peli presenti sul corpo delle larve sono fortemente urticanti al contatto della cute, delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

RILEVATO inoltre che si possono verificare reazioni epidermiche, allergiche e infiammatorie, che assumono particolare gravità nei soggetti sensibili e nel caso di inalazione massiva;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza degli insetti sopracitati possano arrecare pregiudizio all'incolumità della salute delle persone e degli animali;

CONSIDERATO che nel territorio comunale, in particolare in ambito urbano, sono stati rilevati e segnalati numerosi focolai di Processionaria del pino;

DATO ATTO che l'art.4 del D.M. 30/10/2007 soprarichiamato stabilisce che in ambito urbano eventuali interventi di profilassi finalizzati a prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali sono disposti dall'Autorità Sanitaria Competente;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute pubblica nei confronti della Processionaria del Pino;

CONSIDERATA la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari, amministratori di condominio e conduttori di aree verdi) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

VISTI

- la Legge n. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2051 del 03/12/2018 "Nuove linee di indirizzo regionali per le autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Aggiornamento e sostituzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 18 aprile

2016"

- la comunicazione della Regione Emilia Romagna, DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE , SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA prot. n. **496974/2018 del 16 luglio 2018** inerente l'iter procedurale, predisposta in collaborazione con il Servizio Fitosanitario e i Servizi competenti delle Aziende Usl, da seguire per richiedere l'autorizzazione all'utilizzo di prodotti fitosanitari, contro la lotta alla processionaria del pino, in ambiente urbano, laddove si ravvisi un rischio per salute pubblica.

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in particolare l'art. 7-bis e l'art. 50, comma 4;

ORDINA

ai proprietari, amministratori, curatori e conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi:

1. di effettuare periodicamente tutte le opportune verifiche ed ispezioni visive sugli alberi posti a dimora nei terreni nella loro proprietà ovvero disponibilità, al fine di accertare la presenza di nidi di processionaria del pino. Le verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione e frequenza tra il mese di Novembre e il mese di Aprile di ogni anno, con particolare riguardo alle specie arboree soggette all'attacco del parassita, senza escludere altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dagli insetti ovvero:
 - pino nero (*pinus nigra*)
 - pino silvestre (*pinus silvestris*)
 - pino domestico (*pinus pinea*)
 - pino marittimo (*pinus pinaster*)
 - varie specie di cedro (*cedrus spp*)
2. di intervenire obbligatoriamente ed immediatamente nel caso di riscontro positivo dell'esito della verifica della presenza di nidi di Processionaria del pino, avvenuta sia in modo spontaneo che per segnalazione dell'autorità, procedendo alla **rimozione** e alla **distruzione** dei nidi e degli insetti presenti, anche mediante il fuoco, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate.
3. di eseguire, qualora gli interventi di rimozione e distruzione dei nidi necessitino di essere attuati mediante **trattamenti con prodotti chimici o preparati microbiologici, detti interventi** da parte di ditte specializzate ed autorizzate all'uso di prodotti fitosanitari. Le ditte dovranno attuare gli interventi nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e in tal caso, ai sensi del punto A.3 dalla DGR 541/2016 "**Procedura di notifica dei trattamenti nelle aree specifiche di cui ai punti A.5.4, A.5.5 e A.5.6 del PAN**", dovranno effettuare notifica dell'intervento alle Autorità competenti individuate nel Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL. La notifica deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del trattamento e deve contenere luogo e data in cui si effettua il trattamento, sostanza attiva utilizzata, nome commerciale del formulato e relativa Scheda di Sicurezza, nominativi del personale impiegato nell'utilizzo e distribuzione del prodotto fitosanitario e relativa documentazione che attesti il possesso di titolo abilitante all'impiego, modalità di trattamento adottate, caratteristiche tecniche delle attrezzature utilizzate e documentazione relativa ai controlli funzionali periodici/taratura e manutenzione obbligatoria in corso di validità, nominativo del responsabile del trattamento/responsabile di cantiere.

4. di effettuare adeguate disinfezioni qualora terminata la schiusa dei nidi si riscontrasse la presenza di colonie di larve o bozzoli di crisalidi nel terreno o negli anfratti, rivolgendosi obbligatoriamente a ditte specializzate;

AVVISA

- a) che le spese per sostenere gli interventi sopra indicati sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- b) che è fatto assoluto divieto depositare e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale dei rifiuti o presso i contenitori per la raccolta differenziata o indifferenziata o nei cestini disclocati sul territorio comunale o in qualunque luogo pubblico;
- c) che il presente provvedimento ha validità immediata a decorrere dalla data di pubblicazione sull' Albo Pretorio del Comune;

INCARICA

delle verifiche conseguenti alla presente ordinanza i seguenti Enti:

- Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo;
- Regioni Carabinieri Forestale "Emilia Romagna – gruppo di Reggio Emilia";
- Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente di Reggio Emilia;
- Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia.

DISPONE

che fatto salvo l'applicazione degli art.li 500 e 650 del codice penale, in caso di inadempienza alle prescrizioni contenute della presente ordinanza, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'art.7-bis "Sanzioni Amministrative" del D.Lgs n.267/2000 variabile da un minimo di 25,00€ ad un massimo di 500,00 €

INFORMA

che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

DISPONE

- che il presente provvedimento verrà pubblicato sull' Albo Pretorio del Comune oltreché sul sito web istituzionale del Comune;
- che il presente atto verrà trasmesso ai seguenti enti:
 - AUSL – Servizio Igiene Pubblica territorialmente competente;
 - Servizio Fitosanitario Regionale – Sede di Reggio Emilia;
 - Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo;
 - Regione Carabinieri Forestale "Emilia Romagna – gruppo di Reggio Emilia";
 - Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente di Reggio Emilia;
 - Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia.

19/02/2020

SINDACO
BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA